

N. 00831/2013 REG.PROV.COLL.

N. 09539/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 9539 del 2011, proposto da \_\_\_\_\_ s.r.l.,  
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa  
dall'avvocato Gerardo Russillo, presso il cui studio in Roma, via  
Cipro n. 77, è elettivamente domiciliata;

***contro***

il \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante  
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello  
Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è  
domiciliato ex lege;

***nei confronti di***

s.p.a., non costituita in giudizio;  
s.p.a., in persona del legale rappresentante,  
rappresentata e difesa dall'avvocato , elettivamente  
domiciliata presso lo studio , in Roma, via ;  
s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata  
e difesa dall'avvocato , presso il cui studio in Roma, via  
è elettivamente domiciliata;  
s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e  
difesa dagli avvocati , elettivamente  
domiciliata presso lo studio dell'avvocato in  
Roma, via n. 63;  
, in persona del legale rappresentante, rappresentata  
e difesa dagli avvocati , elettivamente domiciliata presso  
lo studio in Roma, via di n. 6;  
s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e  
difesa dall'avvocato , presso il cui studio in Roma, corso  
in persona del legale rappresentante, rappresentata e  
difesa dagli avvocati , presso il cui studio in Roma, n.  
3, è elettivamente domiciliata;  
s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata  
e difesa dagli avvocati , elettivamente domiciliata in  
Roma, viale presso la direzione affari legali della società;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione***  
del decreto direttoriale n. 290/ric. del 26 maggio 2011 e della nota  
prot. n. 6631 del 10 giugno 2011 e di ogni altro atto e/o  
provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. La società ricorrente ha risposto all'invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del programma operativo nazionale "ricerca e competitività 2007-2013" di cui al decreto direttoriale 1/ric. del 18 gennaio 2010.

Il relativo progetto, contrassegnato dal codice PON01\_02524, è stato, tuttavia, escluso dalla graduatoria delle domande ammesse alla fase istruttoria finale non avendo soddisfatto il prescritto parametro di affidabilità economico-finanziaria.

Di qui il ricorso all'esame con cui la ricorrente denuncia l'illegittimità della sua mancata ammissione per difetto di motivazione e di presupposti, sostenendo di soddisfare in realtà i prescritti parametri di affidabilità.

2. Si è costituito in giudizio il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Con ordinanza collegiale n. 9789 del 15 dicembre 2011 e successivo decreto del Presidente n. 203 del 17 gennaio 2012, alla ricorrente era ordinato di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi o dichiarati idonei al finanziamento.

4. Eseguita l'integrazione si sono costituiti in giudizio

che resistono al ricorso.

## DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

La questione che il Collegio è chiamato a definire è essenzialmente una questione di carattere giuridico, essendo i fatti di causa incontestati, e consiste nello stabilire se ai fini della verifica del soddisfacimento del parametro di congruenza capitale- costo del progetto fosse o meno utile una riserva di un milione di euro “a stralcio di una prestazione d’opera (che vale come conferimento in denaro) immediatamente disponibile alla data assembleare, regolarmente riportata nel bilancio 2010 e come tale rientrante nel patrimonio netto della società” (cfr. pagina 3 del ricorso).

2. Il punto va meglio chiarito.

In base all’articolo 5, comma 9, D.M. 8 agosto 2000, n. 593 (“Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297”) il progetto deve soddisfare la condizione di congruenza tra capitale netto e costo del progetto sintetizzata dalla seguente formula (cfr. allegato n. 1 al decreto):  $CN > (CP - I)/2$ , intendendosi per CN il capitale netto ex art. 2424 c.c.

del proponente quale risultante dall'ultimo bilancio approvato, per CP la somma dei costi del progetto indicati in domanda (aumentata dei costi di tutti gli altri progetti presentati dal medesimo richiedente dall'inizio dell'anno) e per I la somma degli interventi ministeriali già deliberati o da calcolarsi nella misura minima prevista dal decreto relativi a tutti i progetti proposti dal medesimo proponente.

Nella fattispecie dall'istruttoria eseguita dall'istituto convenzionato (Mediocredito centrale) è risultato che la ricorrente, in base ai dati di bilancio relativi al 2008 (ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda), non soddisfaceva il parametro di congruenza capitale netto/ costo del progetto. Ad avviso di

centrale alla data del 31 dicembre 2008 il capitale netto ammontava a euro 797.000 cosicché, a fronte di un costo del progetto globale di euro 5.756.449 e di un intervento pari a euro 2.158.668, la condizione di congruenza in questione non era soddisfatta (in sintesi  $5.756.449 - 2.158.668 = 3.597.781$  diviso 2 dava un risultato di 1.798.890).

3. La ricorrente propone un calcolo diverso poichè quantifica il proprio capitale netto in euro 1.888.935 in quanto al patrimonio netto al 31 dicembre 2009 aggiunge una riserva derivante dal credito maturato verso i soci per le prestazioni professionali apportate in conto aumento capitale, riserva deliberata dall'assemblea dei soci in data 11 febbraio 2010, cioè in epoca antecedente alla presentazione della domanda.

Ad avviso della ricorrente questa riserva, in quanto deliberata prima della presentazione della domanda, sarebbe imputabile al patrimonio netto e ciò sarebbe previsto dall'articolo 5, comma 10,

D.M. 8 agosto 2000, n. 593, e ammesso dalla stessa amministrazione; al riguardo si rappresenta che in un chiarimento (una cd. faq pubblicata al sito web del ministero), relativamente alla questione “se un’impresa che non risponde ai requisiti ... può presentare in qualità di coproponente un progetto con l’impegno (garantito da una delibera del cda) ad adeguare il parametro insufficiente attraverso il necessario aumento del capitale sociale ...”, l’amministrazione aveva affermato che “l’impresa potrà presentare un progetto se l’iter di approvazione dell’aumento di capitale, all’atto della presentazione della domanda di agevolazione, è concluso”.

4. Ciò premesso le argomentazioni della ricorrente non sono fondate.

La normativa disciplinante le erogazioni all’esame prevede infatti che la verifica dell’affidabilità, per quanto concerne il profilo della congruenza capitale-costi del progetto, debba avere come punto di riferimento il patrimonio netto ex articolo 2424 c.c., quale risultante dall’ultimo bilancio approvato, al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

In caso di operazioni di aumento di capitale le “note per la redazione della documentazione” allegate al D.M. 8 agosto 2000, n. 593, stabiliscono che di esse si possa tener conto se il concorrente lo richieda; in questo caso non si farà riferimento al patrimonio netto

risultante dall'ultimo bilancio approvato ma a “quello risultante alla data di perfezionamento dell'aumento del capitale”; questo concetto è ripreso dalla circolare 8 novembre 2002 prot. n. 11305 che ribadisce che la “verifica può tenere conto dell'aumento del capitale sociale perfezionato tra la data di approvazione dell'ultimo bilancio e la data di presentazione della domanda”; il medesimo concetto è poi ribadito dal chiarimento invocato dal ricorrente che, a differenza di quanto da quest'ultimo sostenuto, chiaramente stabilisce che degli aumenti di capitale può tenersi conto se la relativa operazione sia stata perfezionata entro la data di presentazione della domanda.

Come si vede, tutte queste disposizioni ammettono la possibilità che si dia rilievo a aumenti di capitale eseguiti dopo la chiusura dell'ultimo bilancio ma subordinano questa possibilità alla condizione che l'aumento sia stato perfezionato (prima della presentazione della domanda); è quindi evidente che nella fattispecie non ricorresse questo presupposto in quanto alla data di presentazione della domanda l'aumento di capitale non era stato nemmeno deliberato, essendosi l'assemblea ordinaria della ricorrente limitata a prevedere la riserva in questione in correlazione a un “futuro” aumento di capitale; se la stessa delibera definisce “futuro” l'aumento di capitale è evidente che l'operazione alla data della delibera non poteva considerarsi già perfezionata.

5. A questo va aggiunto per completezza, dato che quanto precede è assorbente, che il calcolo proposto dalla ricorrente si basa sul valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2009 risultante dal bilancio approvato il 29 giugno 2011; è a questo valore, detratti 120.000 euro di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, che è aggiunto il

valore della riserva in contestazione così da ottenere la somma di euro 1.888.935, superiore al valore della metà di CP – I (cioè 1.798.890,31).

Questa metodologia, tuttavia, non è corretta, perché, ammessa la rilevanza della riserva, si sarebbe dovuto far riferimento alla situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda; non risulta però che siffatta situazione patrimoniale sia stata redatta e la ricorrente ha fatto riferimento al patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2009; posto però che quest'ultima data è posteriore a quella di presentazione della domanda, sarebbe stato più corretto aggiungere il valore della riserva al valore del patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2008 (ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda); il valore del patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2008 (secondo quanto risulta dal bilancio al 31 dicembre 2009 depositato dall'amministrazione) era pari a euro 1.002.000; da questa cifra deve scorporarsi la somma di euro 205.000 per crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, per cui il valore del patrimonio netto al quale si sarebbe dovuto far riferimento corrisponde a euro 797.000 (che non a caso è la cifra cui fa riferimento l'istituto di credito che ha curato l'istruttoria); se a questa cifra si aggiunge la riserva invocata dalla ricorrente si ascende a euro 1.797.000 che ancora non permette, per quanto di pochissimo, di raggiungere la soglia richiesta per la positiva verifica di affidabilità che anche la ricorrente nel suo ricorso ammette di essere di euro 1.798.890,31.

6. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione III, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Ivo Correale, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2013

IL SEGRETARIO